



Municipio

Cugnasco,
8 novembre 2016

Risoluzione municipale
626 – 7.11.2016

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 4

Concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Stefano Fuso, 22.09.1960

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

il 2 giugno 2014 il signor Stefano Fuso ha presentato la domanda di concessione della cittadinanza svizzera, della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra.

Il candidato, cittadino italiano, è nato il 22 settembre 1960 a Lausen (BL). Dalla nascita fino all'ottobre del 1968 è stato domiciliato a Lausen per poi trasferirsi dapprima a Basilea fino al 30 novembre 1988 e poi a Rümlang (ZH) dove ha vissuto fino al 30 giugno 2000. Nel mese di luglio si è quindi trasferito in Ticino, precisamente a Gerra Piano in Senteè Pè di Mott 8, dove è tuttora residente. Il candidato, celibe, è in possesso del permesso di domicilio C valido fino al 30 giugno 2018 e attualmente svolge l'attività di viticoltore e vinificatore indipendente.

Il quadro giuridico di riferimento

Essendo, in questa legislatura, il primo messaggio municipale presentato al Consiglio comunale riguardo la concessione dell'attinenza comunale ad uno straniero, di seguito si espongono i principali riferimenti legali in materia.

L'articolo 38 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost.) stabilisce che *“La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso”*.

A livello cantonale, l'articolo 11 della Costituzione cantonale (CC) prescrive che *“La cittadinanza comunale e quella cantonale sono conferite alle condizioni e nei modi fissati dalla legge. L'acquisizione della cittadinanza deve essere agevolata in particolare per coloro che risiedono nel Cantone dalla nascita”*.

Lo straniero può ottenere la cittadinanza svizzera, rispettivamente la cittadinanza del Cantone Ticino e l'attinenza comunale di un comune del Cantone se ossequia i seguenti requisiti cumulativi:

- 1) aver risieduto in Svizzera durante dodici anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda. Nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra dieci e vent'anni compiuti è computato due volte (articolo 15 cpv. 1 e 2 della Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera – LCit);

- 2) aver risieduto nel Cantone durante cinque anni (articolo 12 cpv. 1, lett. a) della Legge cantonale sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale – LCCit);
- 3) aver risieduto durante tre anni nel Comune nel quale è presentata la domanda, dei quali ininterrottamente gli ultimi due precedenti (articolo 13 LCCit);
- 4) soddisfare i seguenti requisiti di idoneità: essersi integrato nella comunità svizzera e familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri; conformarsi all'ordine giuridico svizzero (articolo 14 LCit);
- 5) se lo straniero si è integrato nella comunità ticinese e idoneo della concessione (articolo 14 LCCit).

Ricevuta la domanda, l'autorità comunale ne verifica la ricevibilità e, allo scopo di accertare l'idoneità del richiedente, svolge gli accertamenti necessari atti a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia. Parimenti, si esige dal candidato anche il rilascio di un'autocertificazione inerente le principali norme penali che è chiamato a rispettare ed in particolare di quelle relative all'integrità della persona, compreso il divieto di sottoporre bambine, adolescenti e donne a mutilazioni di organi genitali (articoli 16 LCCit e 6 RLCCit). L'autorità comunale deve pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana, di civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi. Dall'accertamento (esame) è esonerato lo straniero che abbia frequentato, per un ciclo completo, in una scuola pubblica o privata, la scuola media, il liceo o la scuola di commercio ticinesi (articoli 16 cpv. 2 LCCit e 7 cpv. RLCCit). Tanto nell'esaminare, quanto nel decidere sull'idoneità del candidato, si deve tenere conto delle sue condizioni sociali e del suo grado d'istruzione. L'esito dell'esame si esprime con un giudizio complessivo di sufficienza o insufficienza; anche in caso di esito negativo, il municipio sottopone la domanda al legislativo comunale, a meno che il candidato non chieda espressamente di voler ripetere l'esame; il nuovo esame non può aver luogo prima che siano trascorsi sei mesi dal precedente (articolo 10 del Regolamento di applicazione della LCCit – RLCCit).

Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comunale. Se l'attinenza comunale è rifiutata la procedura ha termine (articolo 17 LCCit).

I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata. Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti: cittadinanza, durata della residenza, informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene alla sua integrazione nella società svizzera (articolo 15c LCit).

Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale, l'autorità comunale competente preleva una tassa che copra le spese causate (articoli 20 LCCit e 20 RLCCit).

Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato. Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata (articolo 15b LCit). Contro le decisioni del legislativo comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato (articolo 41a LCCit).

Nel merito della presente domanda di naturalizzazione

Il Municipio ha attentamente esaminato sia la domanda sia la documentazione prodotta e, per il tramite della Cancelleria comunale, ha svolto gli abituali accertamenti stabiliti dalla legge applicabile in materia. A carico del richiedente non sono emersi elementi contrari alla concessione della cittadinanza svizzera.

Il signor Fuso, non avendo assolto la scuola media nel Cantone Ticino (o un'altra scuola superiore), ha dovuto svolgere l'esame di integrazione, che ha superato con un punteggio di 30 punti su 40 (la sufficienza è raggiunta con 27 punti).

Il Municipio ritiene integrato il candidato, ragione per cui nulla osta alla concessione della cittadinanza svizzera e, quindi, dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra.

L'esame della proposta municipale compete alla Commissione delle petizioni (articolo 22 del Regolamento comunale - ROC).

Inoltre si rileva che, a conoscenza dell'Esecutivo, non sussistono casi di collisione di interesse tra i membri del Consiglio comunale (articolo 64 della Legge organica comunale - LOC). In materia di concessione dell'attinenza comunale, si applica il sistema di voto per alzata di mano. Il voto segreto è applicato se, proposto esplicitamente, è deciso a maggioranza dei votanti (articolo 15 ROC). Per la concessione dell'attinenza comunale è sufficiente la maggioranza dei votanti (maggioranza semplice), ritenuto che i voti affermativi devono rappresentare almeno 1/3 dei membri del Consiglio comunale (9 voti favorevoli, articolo 61 cpv. 1 LOC).

Si invita il Consiglio comunale a voler deliberare come segue:

1. È concessa l'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Fuso Stefano, 22.09.1960.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l'esame: **Petizioni**